



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida
Regolamento

FMI 

Approvato con deliberazione n. 502 assunta dal Consiglio Federale n. 18 del 12.5.23.
Pubblicato il 24.5.23.

INDICE

	<i>Premessa</i>	
<i>Art.01</i>	<i>Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida della Federazione Motociclistica Italiana</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art.02</i>	<i>Qualifiche</i>	<i>"</i>
<i>Art.03</i>	<i>Attività formative abilitate</i>	<i>"</i>
<i>Art.04</i>	<i>Accesso alla Qualifica</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.05</i>	<i>Iscrizione e Rinnovi</i>	<i>"</i>
<i>Art.06</i>	<i>Crediti Tecnici / Crediti Formativi</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.07</i>	<i>Controllo e Obblighi</i>	<i>"</i>
<i>Art.08</i>	<i>Organi e Attività di Controllo</i>	<i>"</i>
<i>Art.09</i>	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.10</i>	<i>Riammissione all'Albo</i>	<i>pag.6</i>

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), mediante la Direzione Tecnica del Settore Tecnico Sportivo (STS) e nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai quadri tecnici, istituisce l'Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida e ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 1 - Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida della Federazione Motociclistica Italiana

1. L'Albo riunisce tutti gli Istruttori di Tecniche Guida (ITG) formati e riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento delle Tecniche di Guida Motociclistica in sicurezza in aree attrezzate chiuse alla circolazione stradale, su strada e fuoristrada.
2. L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo è redatto e conservato a cura della Direzione Tecnica STS.
3. L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica del STS valutato l'esito del Corso di Formazione al quale il candidato ha partecipato.
4. La denominazione "Istruttore di Tecniche Guida FMI" (ITG) è di appartenenza della Federazione Motociclistica Italiana e può essere utilizzata esclusivamente dagli iscritti all'Albo.
5. Il diritto di utilizzare la denominazione si perde al momento della cancellazione dall'Albo.

Art. 2 – Qualifiche

1. L'Albo prevede le seguenti Qualifiche:
 - **Istruttore di Tecniche di Guida Motociclistica (ITGM)**
 - **Istruttore di Tecniche di Guida Stradale (ITGS)**
 - **Istruttore di Tecniche di Guida Fuoristrada (ITGF)**

Art. 3 – Attività formative abilitate

1. Gli Istruttori di Tecniche Guida possono effettuare Formazione Tecnica e a loro è preclusa qualsiasi attività di Formazione Sportiva in autonomia e Formazione Agonistica in assoluto.

2. **Gli Istruttori di Tecniche Guida Motociclistica (ITGM)** sono abilitati ad effettuare le seguenti attività di Formazione Tecnica:

- a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):
- Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura

Durante il corso, il programma didattico dovrà essere correttamente ripartito tra parte teorica e attività pratica in area privata e chiusa al traffico.

Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente al massimo 3-4 persone.

3. Gli Istruttori di Guida Motociclistica *non* sono abilitati a effettuare:
 - Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG
 - Corsi di guida sicura su strada
 - Rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.

4. Gli Istruttori di Tecniche di Guida Stradale (ITGS) sono abilitati ad effettuare le seguenti attività di Formazione Tecnica:

- a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):
 - Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura
- b) in aree aperte alla circolazione stradale:
 - Corsi di Guida Sicura Su Strada di qualsiasi livello

5. Gli Istruttori di Tecniche di Guida Stradale non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG

6. Gli Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada (ITGF) sono abilitati ad effettuare la seguente attività di Formazione Tecnica:

- a) in aree chiuse alla circolazione stradale:
 - Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura
 - Guida in sicurezza su impianti omologati
- b) in aree aperte alla circolazione stradale:
 - nessuna attività consentita

7. Gli Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva
- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG
- Corsi di guida su strada

Art. 4 - Accesso alla Qualifica

1. La Direzione Tecnica STS, per l'accesso alla qualifica, organizza specifici Corsi di Formazione.

2. Il numero dei partecipanti, il criterio di ammissione, il costo, il programma formativo e i criteri di selezione di ogni Corso Formativo sono stabiliti dalla Direzione Tecnica STS.

3. L'accesso alle Qualifiche previste dall'Albo è riservato ai soli tesserati alla FMI che abbiano superato l'esame al termine del Corso di formazione frequentato.

4. E' previsto con modalità e scadenze stabilite dalla Direzione Tecnica STS un programma formativo basato su Corsi di Aggiornamento obbligatori.

Art. 5 – Iscrizione e Rinnovi

1. L'iscrizione all'Albo degli Istruttori di Tecniche Guida della FMI, viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica STS vista la richiesta dell'Allievo risultato idoneo al Corso di Formazione ed il pagamento di una Quota di Iscrizione.

2. Il Rinnovo dell'iscrizione è annuale (anno solare) e le quote di Iscrizione e di Rinnovo sono stabilite dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica STS.

- 3.** Le modalità per il Rinnovo dell'Iscrizione all'Albo prevedono che l'Istruttore di Tecniche di Guida, tesserato alla FMI per l'anno in corso, debba inviare all'ufficio federale competente entro la data stabilita e con le modalità previste dalla Direzione Tecnica STS:
- Scheda Personale ITG;
 - copia della ricevuta di versamento della Quota di Rinnovo.
- 4.** Agli Istruttori di Tecniche Guida è riconosciuto il Tesserino di identificazione personale ed il Diploma federale.

Art. 6 - Crediti Tecnici / Crediti Formativi

- 1.** L'attività teorica o pratica certificata sarà valutata e tradotta in Crediti Tecnici e Crediti Formativi che saranno la base per l'individuazione degli incarichi e per potere accedere ai Corsi di Formazione per Tecnici Sportivi.
- 2.** La modalità di acquisizione e le normative relative ai Crediti Tecnici e Formativi sono definite dalla Direzione Tecnica STS e deliberate dal Consiglio Federale e aggiornate con cadenza annuale.

Art. 7- Controllo e Obblighi

1. Controllo

La Direzione Tecnica STS vigila sulla formazione e controlla l'idoneità e la correttezza dell'attività formativa privata o federale svolta dagli ITG.

2. Obbligo di comunicazione di attività formativa

Tutti gli ITG hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club o Scuole di Motociclismo Certificate) a meno che non sia stata richiesta dalla FMI con lettera di incarico della Direzione Tecnica STS.

Art. 8 - Organi e Attività di Controllo

- 1.** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 Titolo V del Regolamento Didattica e Formazione FMI, gli Istruttori di Tecniche di Guida sono soggetti alle sanzioni previste dal suddetto regolamento e quindi a deferimento alla Giustizia Sportiva.
- 2.** E' deferito alla Giustizia Sportiva l'Istruttore di Tecniche di Guida che eserciti attività didattica senza l'incarico, l'approvazione o l'autorizzazione della Direzione Tecnica STS o che non rispetti i dettami del Codice Etico nello svolgimento dell'attività didattica o nella pubblicizzazione dell'attività sui media o i social. Fermo quanto sopra, l'Istruttore di Tecniche di Guida è altresì soggetto ai provvedimenti di demerito tecnico previsti dal presente Regolamento.
- 3.** L'Istruttore di Tecniche di Guida che, nell'esercizio della propria attività didattica, non segua le metodologie o non rispetti le indicazioni didattiche della Direzione Tecnica STS è soggetto ai provvedimenti di demerito tecnico previsti dal presente Regolamento.
- 4.** Relativamente alla correttezza del comportamento e dell'attività didattica degli Istruttori di Tecniche di Guida iscritti all'Albo, la Direzione Tecnica STS svolge attività di vigilanza e di giudizio tecnico. Tali prerogative sono esercitate attraverso la Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico formata dal Coordinatore della Direzione Tecnica, un Direttore Tecnico di Specialità Sportiva e da un esponente del Settore Tecnico Sportivo.

5. La Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, a seguito delle opportune valutazioni, può assumere, ove ritenuto necessario, i seguenti provvedimenti di demerito tecnico:

- a. Richiamo
- b. Ammonizione
- c. Ammonizione con sospensione dall'attività
- d. Proposta di cancellazione da sottoporre al Consiglio Federale

6. Il Richiamo è una comunicazione informale trasmessa dalla Segreteria della Direzione Tecnica STS che specifica il comportamento o l'attività che la Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico ha ritenuto non corretta e da non reiterare nel futuro.

7. L'Ammonizione è una comunicazione ufficiale trasmessa attraverso lettera del Coordinatore della Direzione Tecnica STS per una condotta grave o a seguito di un Richiamo non rispettato o un comportamento reiterato. Viene registrato nella posizione dell'Istruttore di Tecniche di Guida. L'ammonizione è disposta per i motivi riportati dai precedenti punti 2 e 3 e in particolare per i seguenti motivi:

- per non aver accettato due incarichi consecutivi;
- per comportamenti non idonei alla qualifica federale;
- per aver effettuato attività senza la necessaria approvazione o autorizzazione;
- per avere effettuato attività non conforme alla metodologia didattica.

8. L'Ammonizione può prevedere, a discrezione della Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, la Sospensione dell'Istruttore di Tecniche di Guida dall'attività didattica per un periodo di tempo proporzionale alla gravità del motivo per il quale è comminata l'ammonizione.

9. La Sospensione comminata con l'Ammonizione può avere una durata variabile da 1 mese ad un massimo di 6 mesi. Nel periodo di sospensione l'Istruttore di Tecniche di Guida non è abilitato a effettuare alcuna attività, né federale né privata, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

10. La Proposta di Cancellazione avviene nei casi previsti dal successivo articolo e viene presentata dalla Direzione Tecnica STS per essere deliberata nella prima riunione di Consiglio Federale.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo

1. - Il Consiglio Federale, a seguito di segnalazione della Direzione Tecnica STS , cancellerà dall'Albo:

- a. gli Istruttori di Tecniche di Guida che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b. gli Istruttori di Tecniche di Guida che non provvedono al Rinnovo dell'Iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c. gli Istruttori di Tecniche di Guida che subiscono un Provvedimento Disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia Federale o del CONI;
- d. su provvedimento degli Organi di Giustizia Federale, gli Istruttori di Tecniche di Guida che hanno avuto comportamenti non idonei alla propria qualifica o ai regolamenti federali o contrari all'etica sportiva e in particolare al Codice Etico FMI e rilevati nell'attività didattica esercitata per la FMI o a titolo personale, nel comportamento tenuto al di fuori del contesto formativo o nella pubblicazione di contenuti on line;
- e. gli Istruttori di Tecniche di Guida che abbiano ricevuto dalla Direzione Tecnica STS, previa valutazione della Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, due o più lettere di ammonizione nell'arco di 4 anni;
- f. gli Istruttori di Tecniche di Guida che abbiano fatto attività didattica durante il periodo di Sospensione relativo ad un provvedimento di demerito tecnico
- g. gli Istruttori di Tecniche di Guida dimissionari.

Art.10 – Riammissione all'Albo

1. Su richiesta degli interessati, la Direzione Tecnica STS potrà proporre al Consiglio Federale, salvo per i casi relativi ai punti c) e d) dell'art.9, la riammissione all'Albo di Istruttori di Tecniche Guida che siano stati cancellati da non più di 3 anni.

2. L'eventuale riammissione prevede:

- a) il tesseramento alla FMI;
- b) il pagamento di una ammenda pari alle quote non versate;
- c) la partecipazione ad un eventuale Corso Integrativo a discrezione della Direzione Tecnica STS.

3. Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI;
 - b) il pagamento di una multa equivalente alle quote pregresse relative alle iscrizioni all'Albo non versate;
 - c) la partecipazione ad un Corso di Formazione relativo alla qualifica posseduta al momento della cancellazione.
-